

Allegato "B" al verbale in data 23 dicembre 2025 numeri 51.774/18.097 di rep. e racc. Notaio Fabio Vaini.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

(Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto)

ARTICOLO 1 (denominazione e natura)

1. È corrente una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata

"ASTER

AGENZIA SERVIZI AL TERRITORIO S.R.L.."

2. La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale degli enti locali indicati dal successivo art. 4, ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, dei servizi strumentali del Comune di Mantova e, nei limiti consentiti dalla legge, per l'esercizio esternalizzato delle funzioni amministrative del medesimo Comune.

ARTICOLO 2

(Sede)

1. La Società ha sede legale in Mantova all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2. Per deliberazione dell'Organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie ed uffici in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti purché nel territorio del Comune di Mantova.

ARTICOLO 3

(Durata)

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4

(Oggetto)

1. La Società è struttura organizzativa del Comune di Mantova per lo svolgimento in forma unitaria e coordinata dei servizi strumentali e per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza del Comune medesimo relativamente all'organizzazione, gestione e realizzazione di sistemi per il controllo del traffico, della mobilità, della sicurezza e della sosta nonché agli interventi, sempre rientranti nelle loro finalità istituzionali, riguardanti la gestione degli immobili pubblici, la realizzazioni e gestione di sistemi informatici, la gestione dell'impianistica pubblicitaria, delle iniziative culturali e di promozione turistica del territorio e del servizio di notifica atti.

2. In particolare, l'attività di ASTER S.R.L. riguarda i seguenti settori di competenza del Comune di Mantova:

- gestione complessiva della mobilità, ivi compresi i parcheggi e la sosta, il controllo e la regolazione delle zone a traffico limitato, i sistemi specifici di mobilità a basso impatto ambientale (quali bike sharing, car sharing elettrico, gestione flotta auto comunali), i sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana, i sistemi di controllo e di sanzionamento delle infrazioni al codice della strada e di gestione delle attività amministrative connesse alla vigilanza urbana, le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni al transito, alla sosta, all'occupazione di suolo pubblico, la sosta libera e regolamentata, le infrastrutture ed impianti per la sosta;

- gestione complessiva, ivi compresa la manutenzione anche straordinaria, degli

immobili in proprietà degli enti locali, delle strade comunali, delle aree verdi, dell'impiantistica pubblicitaria, della segnaletica e degli arredi urbani;

- organizzazione e gestione di eventi culturali, gestione e presidio dei musei, gestione della vigilanza nonché della comunicazione culturale;
- gestione e realizzazione di sistemi Information Communication Technology connessi alle attività di cui ai precedenti alinea nonché strumentali ai rapporti istituzionali tra l'ente locale socio ed i cittadini;
- gestione servizio di notifica atti.

3. La Società è l'apparato dall'ente locale socio responsabile delle sopra elencate attività. Essa si occupa pertanto anche delle correlate funzioni e compiti di progettazione e realizzazione di impianti, opere e lavori, nel rispetto della specifica normativa applicabile ai gestori in house di servizi.

4. La Società effettua inoltre, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in tema di organismi in house providing, attività di supporto all'ente locale socio:

- nelle attività di analisi, ricerca e studio sulla mobilità;
- nella costruzione di modelli e simulazioni;
- nelle attività di pianificazione e controllo del traffico e della mobilità pubblica;
- nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi complementari al traffico (piani urbani del traffico, piani degli spostamenti (casa - posto di lavoro, casa - scuola, ecc.), rilevazioni della mobilità urbana ed extraurbana, ecc.);
- nella progettazione, realizzazione e/o gestione di reti, infrastrutture e di sistemi di mobilità;
- nelle attività del Mobility Manager;
- nell'attività di informazione e di servizio all'utenza;
- nell'attività di autorizzazione e di controllo dell'installazione di impianti per la pubblicità;
- nelle attività di prevenzione della incidentalità stradale e di educazione stradale.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento ai soggetti in house providing:

- la Società può svolgere servizi presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati;
- per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività e, comunque, per un ammontare non inferiore all'80% dei ricavi, per il Comune di Mantova e nel territorio di riferimento del Comune medesimo.

7. Alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

8. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing che espletano servizi strumentali e funzioni amministrative.

9. Resta fermo, fino alla sua persistente vigenza, quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. dalla Legge 4 agosto 2005, n. 248.

(Capitale sociale - quote)

ARTICOLO 5

(Capitale)

1. Il capitale sociale é fissato in Euro 790.000,00 (settecentonovantamila virgola zerozero) ed è interamente detenuto dall'unico socio Comune di Mantova.

La società è pertanto a totale capitale pubblico, in conformità al modello in house providing. La quota del capitale pubblico non potrà mai essere inferiore ai 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

2. I soci di ASTER S.R.L. possono essere unicamente Comuni, Province, Comunità Montane, Unione di Comuni, Città Metropolitane, Consorzi di Comuni ex art 31 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che presentino profili di integrazioni territoriali e funzionali rispetto alle attività che la Società già svolge per i soci.

3. Il capitale sociale puo' essere aumentato mediante conferimenti in denaro o in natura.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del Codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi con esclusione dal diritto d'opzione; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice civile. Rimane fermo e inderogabile il vincolo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5. La società può emettere titoli di debito, previa Deliberazione Consiliare.

6. L'emissione è assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci nel rispetto del quorum deliberativo previsto per le modifiche dello statuto oppure in forza di delibera collegiale degli Amministratori.

7. I titoli di debito non potranno essere emessi per un importo eccedente complessivamente la somma dell'ammontare del capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e non potrà avere durata superiore ad anni 10 (dieci).

ARTICOLO 6

(Domiciliazione)

1. Il domicilio dei soci e degli amministratori, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle imprese.

2. Il socio e gli amministratori possono, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono a cura dell'Organo Amministrativo annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo. Ogni qualvolta la legge od il presente Statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

3. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dagli interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

TITOLO III

(Esercizio del Controllo da parte dei soci)

ARTICOLO 7

(Modalità del controllo analogo)

1. Il socio provvede all'esercizio del c.d. controllo analogo nei confronti della Società nei modi e nelle forme di cui al presente statuto ed in conformità agli appositi propri atti deliberativi. Il Controllo avviene secondo le modalità indicate dal presente Statuto.

2. Il socio provvede al c.d. controllo analogo attraverso:

a) Il parere preventivo e vincolante del Consiglio comunale su:

- piano industriale della Società (costituito dal piano programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici, compresi i piani di investimento di breve e lungo periodo;

- bilancio di sostenibilità ambientale sociale;

- codice etico;

- carta dei servizi;

b) l'invio preventivo al Sindaco, per la relativa autorizzazione, della proposta degli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione, che dovranno risultare coerenti con gli indirizzi strategici ed operativi di cui alla precedente lett. a);

c) il monitoraggio, controllo e indirizzo sui costi del personale da effettuare periodicamente e cura del settore individuato nelle apposite delibere di ciascun ente locale socio;

d) l'autorizzazione preventiva del Sindaco sul piano delle assunzioni e sue variazioni ed affidamenti incarichi;

e) l'approvazione del Consiglio Comunale dello Statuto societario, delle modifiche allo stesso e delle capitalizzazioni della Società e della emissione di titoli di debito e di quanto previsto per legge;

f) la trasmissione di relazioni semestrali alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione del bilancio di esercizio e andamento contratti di servizio con rilevate ed analizzate le cause degli scostamenti rispetto al budget;

g) l'esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti sia presso gli uffici della Società sia nei luoghi di svolgimento delle attività oggetto dei contratti di servizio da effettuare da parte delle strutture comunali preposte e di riferimento per il servizio stesso;

h) la vigilanza e il monitoraggio sulle effettive esposizioni con istituti di credito da effettuare da parte del Settore Contabilità di ciascun Ente locale socio;

i) l'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi erogati da vendere annualmente attraverso i "controlli qualità" del singolo Ente locale socio;

l) la verifica delle condizioni di economicità del/dei contratto/i di servizio, mediante l'analisi dei costi sostenibili per l'erogazione dello/degli stesso/i da effettuare da parte della struttura comunale preposta;

m) la verifica del rispetto delle norme del Codice dei Contratti pubblici e dei principi contabili in materia di acquisizione beni e servizi da effettuare da parte del competente Ufficio comunale.

TITOLO IV

(Assemblea)

ARTICOLO 8

(Decisioni del socio)

1. Le decisioni del socio sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente Statuto.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Organo Amministrativo, nei casi di decisioni aventi ad oggetto quanto al successivo art. 16 oppure negli altri

casi previsti dalla legge o dal presente statuto oppure ancora quando lo richiedono uno o più amministratori od il socio.

3. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede della Società. Tuttavia può venire convocata anche in luogo diverso, purché in Provincia di Mantova.

4. L'Assemblea della società deve essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro il mese di dicembre dell'esercizio in corso per l'approvazione del bilancio preventivo e degli altri documenti programmatici relativi all'esercizio successivo;
- nei termini di legge per l'approvazione del bilancio di esercizio nonché al fine delle competenze di cui al successivo art 11, comma 3.

ARTICOLO 9

(Convocazione)

1. L'Assemblea e' convocata dall'Organo amministrativo, e mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo che consenta la verifica della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo) spedita al socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al domicilio risultante dal registro di cui al precedente 6.2.

2. in caso di inattività o impossibilità dell'Organo amministrativo, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo oppure dal socio.

3. La convocazione indica il luogo, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare. Può essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno della prima.

4. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le modalità sopra stabilite, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se i componenti dell'organo amministrativo o di controllo, qualora nominali, non partecipino personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale confermano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate ai componenti dell'Organo amministrativo e ai sindaci che sono rimasti assenti.

ARTICOLO 10

(Svolgimento dell'Assemblea)

1. Per essere ammessi all'Assemblea, i soci devono essere iscritti nel Registro delle imprese e presentare l'avviso di ammissione inviato dalla Società.

2. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero, in caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, dal Presidente del Consiglio medesimo o, in assenza o in caso di impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore unico o del Vice Presidente, l'Assemblea designa tra gli intervenuti la persona incaricata di presiederla.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dei lavori, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale. Il Presidente, con la sua approvazione, nomina un segretario anche non socio con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Nei casi previsti dalla legge o a richiesta dell'Organo Amministrativo, il verbale è redatto da un notaio; anche se redatto per

atto pubblico, il verbale dovrà, senza indugio, essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

5. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e li capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

6. E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 11

(Competenze dell'Assemblea)

1. Nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7, sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo nonché del bilancio di sostenibilità ambientale-sociale;
- b) l'approvazione del Piano industriale annuale e pluriennale;
- c) l'approvazione dei budget annuali e pluriennali;
- d) l'esame e l'approvazione della Relazione di cui all'art. 15 del presente statuto;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti dell'Organo amministrativo e dell'organo di controllo;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) la destinazione degli utili ivi compresa la loro distribuzione;
- h) la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui l'Organo amministrativo deve attenersi in sede di approvazione del contratto di servizio con ciascun Comune socio ai sensi dell'articolo 21 del presente Statuto;
- i) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- m) autorizzare gli interventi di importo superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila, zero zero) relativi alle dotazioni patrimoniali;
- n) autorizzare l'acquisto, la permuta e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- o) autorizzare la costituzione di ipoteche su beni Immobili sociali nonché il rilascio di avalli e fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;
- p) autorizzare l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;
- q) autorizzare l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;
- r) autorizzare ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la Società superiore al 25% (venticinque per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- s) autorizzare l'acquisizione, la cessione e la dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi affidati dagli Enti locali;
- t) autorizzare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni di qualsiasi importo;
- u) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

v) le decisioni sugli argomenti che uno o più membri dell'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione;

z) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

2. L'Assemblea verifica lo stato di attuazione, da parte della Società, degli obiettivi risultanti dalle delibere di cui al precedente comma 2, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società.

Laddove l'Assemblea ravvisi scostamenti rispetto ai predetti obiettivi, propone le misure conseguenti che devono venire recepite ed attuate, per quanto di rispettiva competenza, dagli altri organi della società.

3 L'Assemblea può richiedere agli altri organi della Società la trasmissione di tutti gli atti e informazioni indispensabili all'esercizio dei propri compiti e funzioni.

TITOLO V

(Amministrazione della Società)

ARTICOLO 12

(Struttura dell'Organo amministrativo)

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio Amministrazione composto da n. 3 (tre) componenti, nel rispetto delle eventuali norme riguardanti l'Organo amministrativo di una società in house providing.

La scelta della struttura dell'Organo amministrativo, il numero, la nomina e la revoca, il compenso dei componenti dell'Organo amministrativo nonché la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione avvengono per espressa e diretta designazione del socio Comune di Mantova.

2. Al fini del presente statuto, per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico ovvero il Consiglio di amministrazione.

3. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta:

- a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- b) un compenso determinato dall'Assemblea, se ed in quanto spettanti.

4. I componenti dell'Organo amministrativo sono soggetti al rispetto di quanto previsto dagli artt. 2390, 2391 e 2392 del Codice Civile.

ARTICOLO 13

(Durata della carica, revoca, cessazione)

1. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

2. La cessazione dall'ufficio dei componenti dell'Organo amministrativo e la loro sostituzione sono regolate a norma di legge e di Statuto; la non giustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze comporta l'automatica decadenza dalla carica e la loro sostituzione. Si applicano nei confronti degli amministratori le disposizioni di cui all'articolo 2449 C.C.,

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Se, prima della scadenza di cui al comma 1, vengono a mancare uno o più componenti dell'Organo amministrativo, essi vengono sostituiti mediante designazione diretta del Comune di Mantova. I nuovi designati rimangono in carica per lo stesso tempo previsto per i componenti che sostituiscono.

5. in caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio di amministrazione. I

consiglieri rimanenti devono, entro dieci giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo; nel frattempo essi possano compiere le sole operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove purché nella Provincia di Mantova, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno un amministratore o dal Collegio Sindacale. Il Consiglio si riunisce, comunque, almeno ogni tre mesi.

2. Nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lett. b) del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta indicante la data, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

3. La comunicazione di convocazione è inviata a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell'eventuale Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno ventiquattrore prima. La comunicazione può essere inviata anche e mezzo telefax o posta elettronica al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni dell'Organo amministrativo; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio viene convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'eventuale Organo di controllo.

5. I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

7. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Ogni consigliere dispone di un voto.

8. Il Consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente. Di norma il segretario coincide con il Direttore Generale ove nominato.

9. Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori. In tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a 8 (otto) giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Società.

10. Il Consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nella altre ipotesi previste dalla legge.

ARTICOLO 15

(Poteri dell'organo amministrativo)

1. L'Organo amministrativo è investito della gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che non rientrino nelle competenze che la legge o lo Statuto

riservano all'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dai soci ai sensi degli artt. 12 e 16 del presente Statuto.

2. L'Organo amministrativo approva i contratti di servizio ed il loro aggiornamento annuale, nonché la carta dei servizi ed ancora il Codice etico nel rispetto delle deliberazioni dei Soci e dell'Assemblea previste rispettivamente all'art. 12 e all'art. 16 del presente statuto.

3. L'Organo amministrativo adotta i Regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della Società.

4. L'Organo amministrativo può rilasciare anche ad estranei procure e procure speciali per la trattazione e l'esecuzione di determinati atti e categorie di atti relativi alla gestione sociale, stabilendo poteri e compensi.

5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri determinandone i poteri. L'Amministratore delegato, che il Consiglio di amministrazione può nominare all'unanimità tra i suoi componenti, avrà tutti i poteri risultanti dalla delega, con i limiti stabiliti dalla stessa in conformità alla legge. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446, 2447 del Codice civile.

6. L'Organo amministrativo approva entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente o l'Amministratore unico trasmette all'Assemblea per l'esame ed approvazione previsti dall'art. 11 del presente statuto. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dai soci ai sensi dell'art. 11 del presente statuto.

ARTICOLO 16

(Rappresentanza della Società)

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

2. Il Presidente o l'Amministratore unico, inoltre, rappresenta la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanza giudiziarie amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizio di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

3. Nei limiti dei poteri conferiti all'atto della nomina, i poteri, le competenze, la rappresentanza e la firma in nome e per conto della Società, spettano anche all'Amministratore delegato, al Direttore Generale, agli istitori e ai procuratori.

TITOLO VI

(Direzione della Società)

ARTICOLO 17

(Direttore generale)

1. Agli uffici della Società può essere preposto un Direttore generale nominato dall'Organo amministrativo.

2. La durata dell'incarico non può superare i tre anni ed è rinnovabile. Tre mesi prima della scadenza contrattuale, l'Organo amministrativo delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale. La deliberazione di cessazione o conferma deve essere presa dalla maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di amministrazione.

3. Al Direttore Generale è demandata l'attuazione dei deliberati dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea.

4. L'Organo amministrativo può delegare, rilasciando anche procura, i compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

TITOLO VI I

(Collegio Sindacale e Controllo Contabile)

ARTICOLO 18

(Organo di controllo)

1. Quale organo di controllo Il Comune di Mantova può eventualmente direttamente designare, alternativamente, un Sindaco, ovvero un Revisore.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nei rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

3. Il Sindaco è designato ai sensi del precedente comma 1, ove così decida il Comune di Mantova ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Comune di Mantova. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione di approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comune di Mantova designa il nuovo Sindaco. Il Sindaco è rieleggibile.

4. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

5. Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione del socio che lo ha designato. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

6. Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e, quando esercita anche la revisione legale dei conti, dovrà essere un Revisore Contabile Iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.,.

7. La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dal socio che lo ha designato per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

8. Delle decisioni del Sindaco deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Sindaco e da lui sottoscritto.

Il Sindaco deve assistere alle adunanze delle assemblee e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

9. Il socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Sindaco, lo stesso deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod.civ..

10. Quando la revisione legale di conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro Istituito presso il Ministero della Giustizia.

11. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

12. Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

13. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

14. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VIII

(Bilancio ed utili)

ARTICOLO 19

(Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativa procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge, da sottoporre entro i termini assieme alla relazione del Collegio sindacale ove costituito, all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 20

(Destinazione degli utili)

1. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento di una somma non inferiore ai 5% (cinque per cento) di esso da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il limite previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IX

(Scioglimento e liquidazione)

ARTICOLO 21

(Cause di liquidazione della Società)

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e in particolare:
 - 1) per il decorso del termine;
 - 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
 - 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter del Codice civile;
 - 5) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice civile;
 - 6) per deliberazione dell'Assemblea;
 - 7) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di dieci giorni dai loro verificarsi.
3. L'assemblea, convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della società;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO X

(Disposizioni finali)

ARTICOLO 22

(Disposizione di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmato: Michele Chiodarelli

Nicola Rebecchi

Fabio Vaini